



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2013, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nicodemi,
con domicilio eletto presso Francesca Nicodemi in Firenze, via
Puccinotti 45;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via
degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Firenze emesso in data
22.01.2013, notificato alla ricorrente in data 23.01.2012, prot. n. 49, di
rifiuto del permesso di soggiorno, nonchè di ogni altro atto pregresso

successivo e comunque connesso anche se di estremi ignoti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che:

- viene impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze ha rigettato l'istanza della ricorrente volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, atteso che l'art. 14 del d.P.R. n. 394/1999 non fa menzione di tale possibilità;

rilevato che:

- la norma appena menzionata, in tema di conversione del permesso di soggiorno, dispone che *“Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso...”*.

- la giurisprudenza ha ritenuto che la predetta disposizione, tuttavia, non può interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate tipologie

di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita; ciò nella considerazione che la menzionata disposizione non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra citate (T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1206; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 696);

- tale interpretazione, che il Collegio condivide, è suffragata, sul piano sistematico, dalla considerazione che, allorché il d.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all'art. 40, comma 23, dello stesso regolamento, dove all'ultimo periodo, è espressamente disposto che *"I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5"*, tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi; ritenuto, per le ragioni esposte che il ricorso debba essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della natura controversa della questione trattata;

rilevato che, con decreto n. 6/2013 della Commissione istituita presso il Tribunale, la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

vista la notula ritualmente depositata dall'avv., difensore del ricorrente e ritenuto che, in relazione alla natura e alla complessità delle

questioni trattate, debba essere assegnato alla controversia il valore minimo della tariffa per i compensi spettanti al difensore ai sensi del d.m. 8 20 luglio 2012 n. 140;

Visto l'art. 130 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" di cui al d.P.R. n. 115/2002 il quale dispone la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore, ritiene il Collegio di dover determinare gli importi dovuti all'avv. nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Liquida, in favore dell'avv. Francesca Nicodemi, per l'attività di patrocinio svolta la somma complessiva di € 1.500, 00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)